

Regione Toscana

Seduta n. 207/PS del 29.01.2020 Determinazione n. 2/AC/2020

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

Aggiornamento dei Regolamenti delle Riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" e "Lago di Sibolla"

Verifica di assoggettabilità a VAS

Proponente: Settore Tutela della Natura e del Mare - Direzione Ambiente ed Energia

Autorità procedente: Consiglio Regionale della Toscana

Autorità Competente: Nucleo Unificato regionale di valutazione e verifica - NURV della Regione Toscana

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1295/2015 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4/2016, a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del Regolamento interno, in qualità di autorità competente per la VAS;

visti

- il d.lgs. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte seconda relativa alle "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- la legge regionale 10/2010 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";
- la legge regionale 65/2014 "Norme per il governo del territorio";

premesso che

- la riserva naturale Padule di Fucecchio è dotata di regolamento approvato con delibera di Consiglio provinciale n.64 del 26.04.2004 per la parte ricadente nella Provincia di Firenze e con delibera di Consiglio provinciale n.7 del 25.01.1999 per la parte ricadente nella Provincia di Pistoia;
- la riserva naturale Lago di Sibolla è dotata di regolamento approvato con delibera del Consiglio provinciale di Lucca n.145 del 22.07.1998;
- la Regione con I.r. 22/2015 ha previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, ivi comprese le funzioni relative alle riserve naturali regionali;
- la I.r. 30/2015, all'articolo 50 disciplina il procedimento per l'approvazione del regolamento, stabilendo che lo stesso venga adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo ii, capi I della I.r. 65/2014. Il Regolamento viene pertanto assimilato dalla norma ad un atto di governo del territorio;
- il nuovo Regolamento delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" e "Lago di Sibolla" (di seguito Regolamento) si configura come unificazione e aggiornamento dei regolamenti vigenti delle Riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" e "Lago di Sibolla" e rientra nel campo di applicazione della I.r. 10/10 in quanto si configura come atto di governo del territorio. Il Regolamento non è soggetto a valutazione di incidenza ambientale e non è quadro di riferimento per interventi rientranti nel campo di applicazione della VIA ed è pertanto sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.5 co.3 lett.c della I.r. 10/10;
- Con DGR 1402/2019 è stato avvio al procedimento di formazione del Regolamento ai sensi dell'art.17 della l.r. 65/14;
- con nota ns. prot. 448164 del 02.12.2019 il Settore Tutela della Natura e del Mare ha inviato al NURV la richiesta di avvio della verifica di assoggettabilità a VAS trasmettendo il documento preliminare di verifica di cui all'art.22 della l.r.10/10;
- con nota ns prot. 457831 del 09.12.2019 il presidente del NURV ha trasmesso a tutti i soggetti competenti in materia ambientale il documento preliminare di verifica VAS ai fini delle consultazioni di cui all'art.22 della LR 10/10, dando il termine del 08.01.2020 per l'invio di eventuali contributi;
- con nota prot. 458884 del 10.12.2019 il presidente del NURV ha avviato la procedura semplificata dando il termine del 20.01.2020 ai componenti del NURV per l'invio di propri contributi; è stata comunicata ai componenti la data di deposito in Area Riservata (27.01.2020) e la data di definitiva approvazione della determina del NURV nell'ambito del procedimento semplificato;
- sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e dei componenti del NURV:
 - 1. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ns. prot. 466042 del 16.12.2019;
 - 2. Soprintendenza FI-PT-PO ns prot. 11704 del 13.01.2020;
 - 3. Settore Servi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti ns. prot. 21715 del 20.01.2020 e ns. prot. 30266 del 27.01.2020;
 - 4. Genio Civile Valdarno Inferiore depositata in area riservata del NURV il 23.01.2020;

esaminati

- i documenti trasmessi dal proponente:

Documento Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art.22 della LR 10/10;

- gli ulteriori documenti relativi all'avvio del procedimento:

DGR 1402/2019 e Documento di avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 della l.r. 65/14;

- le osservazioni e i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale e dai componenti del NURV che risultano essere agli atti d'ufficio del NURV e che sono state considerate nello svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata alla redazione del presente parere per gli aspetti pertinenti alle considerazioni ambientali e paesaggistiche, e che sono brevemente sintetizzati nella seguente tabella:

Tabella 1			
N.	Soggetto	Osservazione	
1	Autorità Di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Ricorda che il Regolamento deve essere coerente con i gli strumenti di pianificazione di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it, anche in modalità webgis, e in fase transitoria sul sito sul sito www.adbarno.it) di seguito elencati: - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017); - Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017 (consultabili al link http://www.appenninosettentrionale.it/titc/?page_id=1558); - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno, approvato con DPCM 6 maggio 2005 (GU n. 230 del 3/10/2005), ad oggi vigente per la parte geomorfologica; - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015 e pubblicato in G.U. n. 78 del 02/04/2008; - Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999 (G.U. n. 226 del 22 dicembre 1999), per l'individuazione delle strategie di intervento per la mitigazione del rischio sull'asta dell'Arno e principali affluenti.	
		In particolare, verificato che relativamente alla tematica gestione idraulica, qualità delle acque ed effetti dei cambiamenti climatici, l'obiettivo è quello dell'" Attuazione di una gestione idraulica finalizzata al miglioramento degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne", si ricorda che il Piano di Gestione delle Acque è lo strumento con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Nell'area relativa alle riserve Padule di Fucecchio e lago di Sibolla e nelle aree contigue sono presenti diversi corpi idrici superficiali e sotterranei classificati ai sensi del Piano di Gestione delle Acque, rispetto ai quali deve pertanto essere garantito il raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso PGA. Si ricorda altresì che entrambe le aree "Padule di Fucecchio" (SIC-ZPS IT5130007) e "Lago di Sibolla" (SIC IT5120018) fanno parte del "Repertorio delle Aree protette", Allegato n. 6 di cui al PGA; in particolare l'area protetta Padule di Fucecchio è stata individuata come sito interagente e dipendente dai corpi idrici e dalla matrice acqua. Si evidenzia infine che rispetto al PGA non è prevista l'espressione di parere dell'Autorità, tuttavia i contenuti del regolamento dovranno risultare coerenti con tale strumento.	
2	Soprintendenza FI-PT-PO	In considerazione del fatto che il Regolamento non determina problemi ambientali e impatti potenzialmente negativi su: • speciali caratteristiche naturali (zone di protezione, SIR, ZPS,); • peculiarità del patrimonio culturale (beni archeologici, immobili e paesaggistici); • aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario, internazionale; ritiene che non sia da assoggettare a VAS.	
3	Settore Servizi Pubblici Locali Energia e Inquinamenti	i Fei quanto concente le eventuali insoluenze di attività funionose si ncolua la nonnativa di nicilinento di	
		Obbiettivo del regolamento è anche garantire che le attività antropiche esistenti e/o previste nelle aree interessate siano svolte in modo equilibrato e sostenibile minimizzando gli impatti negativi sull'ambiente.	

Nella documentazione pervenuta relativa all'area protetta non è presente alcuna indicazione della caratterizzazioni acustica delle aree, comunque non si rilevano eventuali problematiche inerenti il rispetto dei livelli massimi di emissione e immissione del rumore vigenti.

Sulla base di quanto risultante agli atti non si ravvedano al momento elementi di criticità inerenti l'inquinamento acustico, ulteriori nuove attività dovranno essere gestite anche mediante appropriati criteri di attuazione e pianificazione col contributo delle Amministrazioni locali, incentivando azione di tutela quali quelle connesse all'uso di impianti e macchinari a minor emissione acustica.

Per quanto riguarda il clima acustico nelle aree connesse alle aree protette si riterrebbe auspicabile prevedere l'effettuazione di valutazioni periodiche, almeno quadriennali, per verificare la conformità delle situazioni presenti nelle aree più critiche con i limiti acustici ivi vigenti, analogamente dovrà essere valutata, preventivamente da parte di tecnico abilitato, la compatibilità di futuri interventi, acusticamente significativi, ai fini del mantenimento del rispetto dei suddetti limiti.

Si ricorda infine che eventuali interventi edilizi all'interno dell'area in questione dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento in materia di Requisiti Acustici Passivi degli Edifici (D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, D.M. del 11 gennaio 2017 e D.G.R. 1018 del 25 settembre 2017).

4 Genio Civile Valdarno Inferiore

Considerato che il Regolamento si concentrerà sugli aspetti più prettamente gestionali, si ritiene utile rappresentare quanto segue:

- vista la "tematica prioritaria" Gestione idraulica, qualità delle acque ed effetti del cambiamento climatico e gli obiettivi correlati, si ricorda che sul reticolo idrografico, di cui all'art. 22, comma 2, lett. e) della L.R. 79/2012, così come integrato e aggiornato con D.C.R. n.20/2019, presente nel territorio delle Riserve, si applicano le disposizioni dell'art.3 della L.R. 41/2018;
- le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria del suddetto reticolo dovranno essere attuate in coerenza con le "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano art. 24 bis, I.r. 80/2015, art. 22, comma 2, lett. b) L.r. 79/2012. Sostituzione della DGR. 293/2015", approvate con DGR. n. 1315 del 28/10/2019. Le suddette Direttive si richiamano altresì per quanto contenuto nel paragrafo 6.5 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico –ambientale regionale".

5 ARPAT

Le osservazioni sono state predisposte in collaborazione con i Dipartimenti territoriali dell'Agenzia interessati di Pistoia e Circondario Empolese, il settore Mare e i Settori Agenti Fisici delle Aree Vaste Centro e Costa di ARPAT.

OSSERVAZIONI

Secondo quanto indicato nel DP, Premessa (pag. 3) "dal 1° gennaio 2016 la Regione Toscana è subentrata alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze quale soggetto gestore delle Riserve naturali provinciali (ora diventate regionali) ai sensi dell'art. 14 della L.R. 30/2015. In tale contesto si colloca la situazione delle tre Riserve naturali del Padule di Fucecchio e di quella del Lago di Sibolla ricadenti nel territorio di altrettante Province (rispettivamente Città Metropolitana di Firenze, Pistoia e Lucca), ma facenti parte fisicamente di un unico sistema di aree umide riconosciuto anche a livello internazionale (Zone umide ai sensi della Convenzione Ramsar). Ad oggi le tre Riserve sono normate da altrettanti Regolamenti che risultano in parte disomogenei e non aderenti all'evoluzione della normativa di settore e delle problematiche gestionali. Per superare tale situazione, non ottimale rispetto ad un obiettivo di gestione unitaria ed efficace della vasta area umida Padule di Fucecchio-Lago di Sibolla, è previsto l'adeguamento dei Regolamenti esistenti delle tre Riserve al fine di approvare un unico nuovo Regolamento, eventualmente differenziato per sottoaree, aggiornato anche al fine di meglio affrontare le nuove criticità ambientali."

Nell'Avvio del procedimento - Allegato A (pag. 5) è indicato che "il nuovo Regolamento non conterrà nuove previsioni localizzative, limitandosi ad assumere quelle già vigenti negli attuali tre Regolamenti".

Nel DP (pag. 61) e nell'Avvio del procedimento - Allegato A (pag. 16) è indicato che "La revisione dei Regolamenti delle Riserve costituisce un obiettivo del Documento Operativo Annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, approvato, per l'annualità 2019, con D.G.R. n. 384 del 25/3/2019: "L'istituzione delle nuove Riserve regionali dovrà andare di pari passo alla definizione dei relativi Regolamenti. Parimenti si rende urgente provvedere alla revisione e aggiornamento di alcuni Regolamenti già in essere con priorità per le Riserve naturali regionali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla, procedendo ad uniformare i tre strumenti ad oggi in vigore ed a suo tempo approvati dalle tre Province di Firenze, Pistoia e Lucca"."

Ancora nella documentazione viene fatto riferimento alla «sottoscrizione di un protocollo d'intesa (D.G.R. n. 703 del 25/6/2018) che vede tra le finalità quella di favorire una gestione integrata dei territori ricadenti all'interno delle riserve naturali e di assicurare una gestione operativa coordinata.

Nel DP (pagg. 62-66) e nell'Avvio del procedimento - Allegato A (pagg. 17-21) sono indicate "Le principali tematiche che saranno affrontate dal nuovo Regolamento":

- 1. gestione non omogenea delle Riserve ("Attualmente i tre Regolamenti vigenti prevedono norme e procedure diverse per uguali attività");
- 2. diffusione di specie aliene invasive;
- 3. gestione idraulica, qualità delle acque ed effetti dei cambiamenti climatici (attuali criticità: "emungimenti per diversi usi (in particolare agricoli), e la qualità non ottimale delle acque in entrata nel Padule, sono causa di forti alterazioni degli ecosistemi e delle specie delle aree lacustri e palustri, con processi di interrimento, essiccamento estivo, eutrofizzazione, inquinamento da metalli pesanti, inquinamento da rifiuti plastici, ecc."); 4. attività venatoria:
- 5. attività agricole nelle aree limitrofe alle zone umide ("impatti negativi, legati ad esempio all'utilizzo di prodotti chimici, e conseguentemente causare l'inquinamento delle acque in ingresso nelle zone umide, oppure ridurre l'apporto idrico in periodi già caratterizzati da carenza di acqua", "elemento di criticità molto significativo è rappresentato dalla diffusione del florovivaismo (in particolare nelle aree agricole di collegamento tra il Lago di Sibolla e il Padule di Fucecchio). Le province di Firenze e Pistoia hanno prodotto due Regolamenti per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura eco-compatibile nell'area contigua, proprio allo scopo di indirizzare le attività agricole verso forme più sostenibili e in linea con le esigenze di tutela delle

Riserve.");

6. fruizione turistica e usi ricreativi.

Nel DP (pagg. 65-66) e nell'Avvio del procedimento - Allegato A (pag. 18) è indicato che l'aggiornamento dei Regolamenti delle tre Riserve ha "due principali obiettivi generali:

- adeguare i Regolamenti al mutato quadro normativo e uniformare, per quanto possibile, le disposizioni relative all'intera area umida costituita dalle tre Riserve in modo da assicurarne una gestione coordinata;
- affrontare locali elementi di criticità ambientale, attraverso un unico Regolamento in grado di costituire fase attuativa di strumenti sovraordinati già vigenti, quali le Misure di conservazione dei siti Natura 2000, gli elementi di indirizzo o prescrittivi del PIT_Piano paesaggistico regionale, gli indirizzi della Strategia Regionale per la Biodiversità, o in corso di elaborazione e approvazione, quali i prossimi Piani di Gestione dei locali Siti Natura 2000 ZSC/ZPS."

Tali obiettivi generali sono declinati in obiettivi legati alle tematiche individuate come importanti ai fini di una ottimale gestione del territorio delle Riserve, come sintetizzato nella tabella a pag.65 del DP.

Pertanto si è provveduto ad acquisire dal Proponente i Regolamenti attualmente vigenti:

• AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Regolamento della riserva naturale "Padule di Fucecchio" (Adottato con D.C.P. n. 191 del 9/12/1997, integrato con le controdeduzioni approvate con D.C.P. n. 139 del 19/10/1998 e con le modifiche di cui alla D.C.P. n. 7 del 25/1/1999). Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla D.C.P. n. 51/2013. Secondo quanto riportato all'art. 15, comma 13 all'interno di tale Regolamento non sono presenti misure di disciplina per la Aree contigue nelle materie caccia e pesca, rimandando a una successiva definizione, di cui non si è a conoscenza. Nel Regolamento vigente nelle Aree contigue è vietato il florovivaismo, mentre è permesso l'uso agricolo per il quale viene fatto rinvio al Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile, di cui non si ha disponibilità.

• AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

D.C.P. n. 64 del 26/4/2004. Confrontando le «attività consentite previa autorizzazione» nelle Aree contigue del Regolamento di Pistoia (art. 15, comma 2) e le analoghe del Regolamento di Firenze (art. 15) si nota come siano più cautelative quelle di Firenze in quanto escludono la ricerca mineraria; riguardo alle opere di difesa del suolo e di difesa idraulica e idrogeologica indicano che queste opere debbano «effettuarsi, in tutti casi ove sia possibile, ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque con criteri atti a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico degli interventi ed a favorire la rinaturalizzazione dei luoghi interessati». Secondo quanto riportato all'art. 17, comma 7 all'interno di tale Regolamento non sono presenti misure di disciplina per le Aree contigue nelle materie caccia e pesca, rinviando a una successiva definizione, di cui non si è a conoscenza.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

D.C.P. n. 145 del 22/7/1998. Secondo quanto riportato all'art. 18, comma 4 all'interno di tale Regolamento non sono presenti misure di disciplina per la Aree contigue in alcuna delle materie (agricoltura, caccia, pesca, ecc.), rimandando a una successiva definizione, di cui non si è a conoscenza. Nel Regolamento (art. 5, comma 2, lettera c) è indicato il divieto nella Riserva «della restituzione di acque, anche provenienti da impianti di depurazione o filtraggio, nelle quantità e qualità fisiche e chimiche diverse da quelle dichiarate ammissibili dalla Disciplina d'Uso di cui all'art. 14»; non si dispone tuttavia però di tale Disciplina d'Uso.

Nel Regolamento (art. 6) è indicato: «Al fine della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dell'abbassamento del tasso di sostanze nocive di ricaduta, gli insediamenti produttivi assoggettati alla normativa del Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e ricadenti entro la fascia esterna profonda 500 m misurata in proiezione orizzontale dai confini della Riserva naturale dovranno essere dotati di adeguati sistemi di filtraggio dei fumi, adeguandosi ai limiti minimi di accettabilità di cui alla Deliberazione Consiglio Regionale 19 febbraio 1991 n. 33 o a eventuali limiti restrittivi che saranno stabiliti mediante piano di risanamento regionale redatto ai sensi del D.P.R. n. 203/1988.»

Si osserva anzitutto che nel caso in cui nel nuovo Regolamento sia considerato opportuno e giuridicamente possibile mantenere nel testo una regolamentazione sugli aspetti relativi alle **emissioni in atmosfera** sarà necessario fare riferimento - in luogo del D.P.R. 203/1988, progressivamente abrogato con successivi provvedimenti - al quadro normativo attualmente vigente (Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 155/2010, L.R. 9/2010 e PRQA-Piano regionale per la qualità dell'aria approvato con D.C.R. n. 72/2018), tenendo conto che l'evoluzione del quadro normativo ha già imposto l'introduzione di una specifica zonizzazione per la tutela ed il miglioramento della qualità dell'aria.

Si rileva inoltre che alcune azioni di tutela già adottate dai citati Regolamenti precedenti hanno certamente valenza positiva, dunque da mutuare nel nuovo Regolamento, in particolare i divieti di attività venatoria e di pesca, di navigazione a motore, di introduzione di nuove specie, ecc.. In generale si suggerisce di normare nel nuovo Regolamento tutte le materie, limitatamente a quelle per cui la norma prevede che il Regolamento debba effettivamente entrare nel merito, sia per l'area di Riserva Naturale sia per le Aree Contigue, in modo omogeneo e nella direzione della maggior tutela ambientale.

Nel seguito si elencano le criticità e opportunità rilevate dall'Agenzia, comuni ad entrambe le Riserve del Padule di Fucecchio e Lago Sibolla.

RUMORE

Nel DP (pag. 4) è indicato che «Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 30/2015 il Regolamento disciplina, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dagli strumenti della programmazione regionale, l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva. Lo stesso articolo al comma 2 e seguenti definisce i contenuti del Regolamento». Si osserva che all'art. 49 viene fatto riferimento all'art. 11 della Legge 394/1991 dove tra gli altri contenuti dei regolamenti è indicata la disciplina dei «limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia». Nei Regolamenti attuali il tema dei limiti alle emissioni sonore non è affrontato: dunque si esprimono le seguenti considerazioni in merito all'impatto acustico.

Le aree naturalistiche in oggetto sono state istituite da tempo; si ritiene quindi che in fase di redazione dei PCCA comunali le Amministrazioni comunali abbiano tenuto conto di tali "destinazione d'uso". Tuttavia nell'ambito del processo di omogeneizzazione previsto si ritiene utile un'analisi di coerenza tra PCCA vigenti e nuovo Regolamento che tenga conto dei seguenti aspetti:

1. Le aree territoriali classificate in I e II classe devono essere esenti da attività antropica: sono quindi da

evitare per queste aree l'introduzione dei servizi ai visitatori e dell'attività venatoria; qualora vi sia previsione di introduzione di nuovi servizi presso aree ricadenti in classe I e II sarà necessario prevedere una variante di PCCA

2. Le aree destinate ad attività venatoria e l'introduzione di servizi ai visitatori, quali rivendite o parcheggi, dovranno ricadere almeno in classe III; la classe II potrà essere assegnata solo a seguito di apposite valutazioni ed in caso di particolari requisiti di tutela per le medesime aree.

Visto che i piani di classificazione acustica sono adempimenti comunali e pertanto possono presentare differenze e discontinuità in relazione alle aree che nell'attuale piano dovranno confluire in un'area omogenea a titolarità Regionale, ai fini dell'omogeneizzazione richiesta si ritiene opportuno che la Regione Toscana si faccia promotrice di un riesame dei PCCA presso le Amministrazioni comunali coinvolte, con l'obiettivo di valutare la possibilità di apportare modifiche in variante per un aggiornamento dei PCCA a vantaggio delle classi acustiche a maggiore tutela, verificando la possibilità di estendere le aree nelle classi I e Il riducendo quelle in classe III, e risolvendo le eventuali incongruenze esistenti mediante opportuna variazione delle destinazioni o mediante l'attuazione delle necessarie azioni di risanamento.

RISORSE IDRICHE

Il Padule di Fucecchio si estende nella parte centro meridionale della Val di Nievole, ha funzione di serbatoio di accumulo e "valvola di sfogo" per i bacini idrografici di Pescia, Nievole e Arno, funzione che rischia di essere compromessa da alterazioni e degrado di origine antropica.

Si fa presente, anche ai fini della costruzione del quadro conoscitivo del Regolamento, che ARPAT monitora le acque superficiali interne su una rete di punti di monitoraggio codificati MAS (Monitoraggio Acque Superficiali). Nell'area planiziale della Val di Nievole si trovano - nel territorio compreso tra Monsummano Terme, Chiesina Uzzanese ed il confine provinciale a sud - i punti MAS 140 Pescia di Collodi - Settepassi, MAS 142 Nievole - Ponte del Porto, MAS 143 Centro Padule, MAS 510A Cessana - Carpinocchio e MAS 2011 Pescia di Pescia - Ponte alla Guardia. Di questi solo il punto MAS 143 è situato all'interno dell'area protetta delle Morette. Esso è inserito nella lista dei punti di monitoraggio di cui all'Allegato B della D.G.R.T. n. 847/2013 (http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2013DG00000001098) , sebbene non sia stato qui né tipizzato né categorizzato, mentre non è presente nell'atto che definisce gli obiettivi qualità dei corpi idrici in Toscana (D.G.R.T. n 1188/2015 http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2015DG00000001500). situazione non vincola di fatto in nessuno modo a porre in essere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi di qualità per il MAS 143.

I MAS 140 e 142 si trovano nelle Aree contigue della Riserva Naturale Regionale Padule di Fucecchio, mentre i MAS 510A e 2011 sono ubicati idrologicamente subito a monte dell'area palustre.

In diversi dei punti di cui sopra sono stati registrati negli ultimi anni concentrazioni preoccupanti per i nutrienti (fosforo, ammoniaca e nitrati), che hanno provocato l'instaurarsi di fenomeni di eutrofizzazione e anossia delle acque soprattutto nel periodo estivo. L'elevato apporto di nutrienti e sostanza organica proveniente dai vari depuratori della zona ne è certamente la causa principale. Più sporadicamente sono state rilevate elevate concentrazioni di alcune sostanze chimiche (mercurio e nichel) che hanno comportato superamenti degli Standard di Qualità Ambientale (SQA) definiti dalle pertinenti norme e la conseguente attribuzione di uno Stato Chimico "Non buono".

Riguardo al possibile utilizzo di fitofarmaci non si conoscono i contenuti del citato "Piano per il Sostegno e lo Sviluppo dell'Agricoltura Ecocompatibile riferito alle zone agricole interne all'area contigua" ma si rileva che presso i sopra elencati punti di monitoraggio interni o prossimi al Padule sono stati spesso riscontrati superamenti degli SQA per alcuni principi attivi appartenenti a questa categoria di sostanze (AMPA, Glifosate, Pesticidi totali)

In ordine agli elementi di qualità biologici da usare per stabilire lo Stato Ecologico, la Direttiva 2000/60/CE7 e le norme di recepimento a livello italiano (Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché varie delibere della Regione Toscana) identificano quali strumenti di studio della qualità delle acque dei corpi idrici superficiali le diatomee, i macroinvertebrati, le macrofite e i pesci. I relativi risultati indicano anche in questo caso livelli di qualità che ad oggi non raggiungono gli obiettivi di Stato Ecologico definiti dalle norme.

Si ritiene che il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità per le acque superficiali sia riconducibile a due motivi principali: la qualità chimico-fisica delle acque e l'eccessiva artificializzazione dei corsi d'acqua che attraversano il cratere palustre. Il miglioramento della qualità chimico-fisica delle acque risulta essere stato affrontato in altri atti di programmazione (ad esempio il PIT, il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino Settentrionale, il PTC della provincia di Pistoia, ecc.) e dovrebbe trovare compimento nelle azioni e nelle opere previste nel PGA-Piano di Gestione delle Acque (ad esempio: il "Progetto Tubone").

In tale contesto si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che il Padule risulta classificato come area sensibile ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 152/2006, ed i vincoli che ne derivano in termini di scarichi reflui urbani sono gestiti dalla Regione Toscana con una azione a scala di bacino. Tuttavia i dati di qualità delle acque evidenziano (come emerge sul problema dell'eutrofizzazione dalle relazioni annuali redatte da ARPAT circa il monitoraggio delle acque della Val di Nievole http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2019/031-19/acque-superficiali-in-valdinievole-elementi-di-qualita-e-valutazione-dello-stato-chimico-ed-ecologico) non vi è garanzia che il contenimento degli scarichi di nutrienti a scala di bacino dell'Arno sia sufficiente a limitare gli apporti locali al Padule. Dunque si ritiene necessario che il nuovo Regolamento concorra, insieme agli altri strumenti di pianificazione, a definire e rendere operativo un sistema in grado di determinare un bilancio sostenibile per il Padule nonché azioni conseguenti sugli impianti che insistono sul suo bacino, visti anche gli obiettivi dichiarati per il nuovo Regolamento in merito al miglioramento degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne al Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla ed in attuazione di quanto stabilito dal comma 8, art. 49 della L.R. 30/2015: "Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni". Riguardo all'eccessiva artificializzazione dei corsi d'acqua si ritiene necessaria l'effettiva messa in pratica di azioni che favoriscano un percorso verso una maggiore "naturalizzazione" dei corsi d'acqua.

Gli strumenti di pianificazione a vario livello citati nel DP e nell'Avvio del procedimento - Allegato A (PAER, PIT,

PTC, PS dei vari Comuni i cui territori comprendono le Riserve e/o le loro Aree contigue, ecc.) richiamano spesso la necessità di tutelare le specie animali e vegetali di pregio presenti nell'area palustre, anche mantenendo o ripristinando a tal fine la funzionalità degli ecosistemi ripariali. I corsi d'acqua del Padule sono infatti per lo più costituiti da canali artificiali che presentano spesso una banalizzazione ed un eccessivo irrigidimento delle sezioni trasversali e longitudinali (andamenti planimetrici rettilinei, alvei con profilo trasversale ad U) che comportano una perdita delle forme e dei processi tipici di un corso d'acqua naturale. A testimoniare tale fenomeno si rileva che l'applicazione della metodica IQM (Indice di Qualità Morfologica), prevista dalle norme citate quale strumento di studio della "naturalità/artificialità" dei corsi d'acqua, ha prodotto per il tratto del Torrente Pescia di Pescia in località Ponte alla Guardia (MAS 2011) e per il tratto del Torrente Pescia di Collodi presso la Fattoria Settepassi (MAS 140) valori rispettivamente di scarso e pessimo. Fermo restando che laddove siano presenti insediamenti produttivi od opere antropiche da proteggere la priorità va assegnata alla tutela dal rischio idraulico, si ritiene che i corsi d'acqua che attraversano il Padule vadano il più possibile indirizzati o convertiti verso processi e forme tipiche dei corsi d'acqua naturali (configurazioni planimetriche più "naturaliformi", sponde in erosione, presenza di barre, vegetazione spondale continua e diversificata, ecc.). Il PIT pone infatti l'obiettivo di garantire azioni rivolte a "ridurre i processi di artificializzazione del territorio contermine alle aree umide" e a "rigualificare le zone umide e gli ecosistemi torrentizi e fluviali, creando fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua e diminuire l'artificializzazione delle sponde fluviali". Anche il PTC della Provincia di Pistola dà indicazioni gestionali sul Padule volte a "ridurre i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale" mediante la "sistemazione dei corsi d'acqua principali, privilegiando il recupero degli spazi necessari alle dinamiche fluviali e la messa in sicurezza dalle situazioni di rischio" e al "superamento delle situazioni di rischio idraulico, da perseguire mediante il recupero degli spazi necessari per le dinamiche fluviali e la rinaturalizzazione del reticolo idraulico". Con tale analisi si vuole in definitiva affermare che qli obiettivi di tutela della biodiversità proposti dai vari piani e programmi non sempre possono essere perseguiti col mero miglioramento chimico-fisico delle acque, pure necessario, ma vanno anche facilitati mediante processi di naturalizzazione dei corpi idrici monitorati nel tempo ed eventualmente supportati da interventi mirati. Una buona qualità delle acque e una altrettanto buona qualità morfologica fluviale permetterebbero l'insediamento di una pregiata comunità di diatomee, macroinvertebrati, macrofite e pesci, con conseguente raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalle norme.

I dati elaborati e commentati a proposito della situazione dei corpi idrici della Val di Nievole sono stati pubblicati da ARPAT nel 2019 (<a href="http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/monitoraggio-ufficiale-delle-acque-superficiali/monitoraggio-ambientale-dei-corpi-idrici-superficiali-fiumi-laghi-acque-di-transizione-risultati-2018); ulteriori strumenti conoscitivi della situazione della qualità delle acque superficiali del Padule di Fucecchio si trovano anche nei rapporti redatti da ARPAT sui monitoraggi 2016 e 2017 (<a href="http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/analisi-della-qualita-dei-corpi-idrici-superficiali-ed-evoluzione-dell2019impatto-del-sistema-depurativo-in-valdinievole e http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/qualita-delle-acque-superficiali-e-andamento-dei-nutrienti-in-alcuni-punti-di-monitoraggio-della-valdinievole-anno-2018)

Si fa presente infine che ARPAT svolge anche un monitoraggio integrativo nel Padule di Fucecchio su alcuni punti denominati: MAS-PF1 Canale del Capannone – Ponte di Salanova, MAS-PF 2 Canale del Terzo – Riserva Righetti, MAS-PF4 Canale del Terzo – Casotto de' Mori (dati dal 2017 al 2019). I dati relativi a tutti i punti di monitoraggio possono essere ricercati nel sito web di ARPAT usando lo strumento *report* interattivo Oracle-APEX (http://www.arpat.toscana.it/datiemappe/banche-dati/banca-dati-mas-acque-superficiali-intoscana).

Tutto quanto sopra considerato, si ritiene necessario che, anche mediante il nuovo Regolamento, si individuino idonei strumenti finalizzati a:

- una riqualificazione ambientale con riduzione degli impatti dovuti a non adeguata depurazione, agricoltura e caccia;
- rallentare il fenomeno dell'interramento, minimizzando le interferenze tra fiumi e insediamenti e infrastrutture e recuperando gli spazi perifluviali necessari alle dinamiche fluviali e alla rinaturalizzazione del reticolo idrografico;
- ridurre lo scarico e l'uso di sostanze chimiche eutrofizzanti dove il sistema di drenaggio coinvolga aree umide:
- ridurre l'impatto dei vivai florovivaistici nelle Aree contigue, ed il contemporaneo abbandono dei seminativi (questi ultimi potrebbero invece diventare una risorsa), ripristinando al loro posto ambienti umidi:
- prevedere che qualsiasi trasformazione prevista dal Regolamento nell'area naturale sia progettata con principi di ingegneria naturalistica al fine di minimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici.

ATTIVITA' VENATORIA

In relazione agli ambiti territoriali di caccia, con presenza di centinaia di appostamenti fissi e pratiche di caccia intensiva rivolta spesso a singole specie, si evidenzia che l'attività venatoria risulta di forte impatto ambientale in ragione del disturbo causato all'avifauna stanziale e migratoria ed in ragione della contaminazione ambientale determinata dai rifiuti quali bossoli e pallini di piombo; tale attività risulta pertanto da limitare al massimo, regolamentare e monitorare in modo unitario nelle tre riserve.

Al proposito, con riferimento alle questioni relative alla **dispersione di munizioni, all'abbandono di bossoli ed agli scarti di macellazione**, si ricorda - ai fini della stesura del nuovo Regolamento - quanto già osservato da ARPAT nell'ambito delle VAS dei singoli Piani provinciali (PFVP) e quanto osservato nel contributo istruttorio sul Documento Preliminare nell'ambito della procedure di Verifica di assoggettabilità a VAS della "Revisione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 10/2016 quale stralcio anticipatorio del nuovo Piano faunistico venatorio regionale" (nota ARPAT prot. n. 2018/1648 del 10/1/2018):

• per quanto riguarda l'uso di munizioni al piombo si ricorda il documento ISPRA di Andreotti A. e Borghesi F. "Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni" (Rapporti ISPRA, n.158/2012

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-piombo-nelle-munizioni-da-caccia-problematiche-e-possibili-soluzioni). Tale documento fornisce spunti precisi ribadendo in primo luogo la necessità di svolgere un'intensa campagna di informazione e sensibilizzazione delle parti sociali interessate, che si ritiene possano essere effettuate anche in assenza - al momento - di un atto cogente, con l'obiettivo di spiegare le ragioni ambientali e sanitarie della sostituzione delle munizioni al piombo;

- per quanto riguarda l'abbandono di bossoli è importante la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cacciatori, ai fini dell'effettivo rispetto di quanto già previsto dalla norma;
- per quanto riguarda gli scarti di macellazione si ricorda l'importanza di prevedere misure di prevenzione dell'abbandono di rifiuti e di corretta gestione degli stessi prodotti durante l'attività venatoria, prevedendo anche in questo caso azioni di informazione e sensibilizzazione dei cacciatori nei confronti di tale problematica. Risulta inoltre necessario che sia intensificata la lotta al **bracconaggio**, purtroppo presente in modo significativo anche all'interno delle stesse riserve.

SUOLO E IDROGEOLOGIA

Per quanto riguarda il **suolo**, il Regolamento dovrà chiaramente individuare i geositi ed i luoghi ascrivibili al patrimonio geologico, in quanto attività conoscitiva propedeutica al perseguimento della **conservazione della geodiversità e della tutela del patrimonio geologico**, contribuendo a combattere la perdita della biodiversità ed il mantenimento dell'integrità degli ecosistemi.

Al fine poi di prevenire la compromissione delle opere e delle attività umane interessate dal fenomeno della **subsidenza**, risulta opportuno l'individuazione e l'analisi delle aree soggette a tale fenomeno, eventualmente accompagnato da dati di estensione superficiale e di abbassamento della superficie topografica (quote minime e medie dei terreni subsidenti).

In generale il mantenimento delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche del suolo è un'esigenza prioritaria per la conservazione e l'espletamento delle funzioni che la risorsa suolo svolge. In tal senso andranno esplicitate nel quadro conoscitivo del Regolamento, laddove la disponibilità dei dati lo consenta, le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei suoli al fine di fornire informazioni su fertilità e qualità dei suoli attraverso ad esempio l'analisi del contenuto in carbonio organico, del bilancio di elementi nutritivi (azoto e fosforo), del contenuto di metalli pesanti sia di origine naturale che antropica nei suoli e più in generale della qualità chimica del suolo, in termini di presenza e concentrazioni di alcuni parametri chimici che costituiscono i principali contaminanti del suolo, esplicitando i fenomeni connessi alla contaminazione locale e diffusa.

Nel DP e nell'Avvio del procedimento gli aspetti relativi all'idraulica e idrogeologia non sono stati trattati, rinviandoli a una fase successiva (pag. 20 e pag. 65 del DP: "Successivo aggiornamento del Regolamento a seguito di specifico disciplinare e studio di modellazione idraulica"). Sarebbe opportuno, sempre per la costruzione del quadro conoscitivo del Regolamento, che fosse trattata la componente geologica e idrogeologica che caratterizza le aree, alla luce anche delle recenti normative regionali sul rischio alluvioni, in modo da declinare le norme del Regolamento in maniera più puntuale e specifica.

La contaminazione del suolo derivante dalle attività agricole è strettamente legata a quella delle acque e principalmente dovuta ad eccessi di elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e ai fitofarmaci (pesticidi) utilizzati per i trattamenti antiparassitari.

RAPPORTO TRA REGOLAMENTO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

Il proponente dichiara che gli obiettivi evidenziati dall'Avvio del procedimento - Allegato A e ripresi nel DP, relativi all'adeguamento del Regolamento delle tre Riserve, sono stati confrontati con gli strumenti sotto elencati per verificarne la coerenza:

- Programma regionale di sviluppo 2016/2020;
- P.I.T. piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale;
- · Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) e Strategia regionale per la biodiversità;
- · Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente;
- Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM);
- Piano regionale delle attività estrattive e di recupero delle aree escavate (PRAER);
- Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino settentrionale (PGA);
- Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell'Appennino settentrionale (PGRA);
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);
- Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate (PRB);
- Piano dell'Autorità idrica Toscana;
- Piano faunistico venatorio regionale;
- PTCP- Piani Territoriali di coordinamento provinciale;
- · PS- Piani strutturali comunali;
- · Regolamenti delle Riserve Naturali;
- Misure di conservazione e altre norme di tutela/gestione dei Siti Natura 2000.

Sono tuttavia trattate le sole coerenze con gli strumenti indicati in grassetto; rispetto agli altri piani ne viene dichiara solo la coerenza con il nuovo Regolamento senza approfondirne gli argomenti. Si ritiene opportuno che siano esplicitate le motivazioni che rendono il Regolamento coerente con i restanti strumenti di pianificazione.

OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO

Si ricorda che tra gli obbiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile emergono le seguenti scelte da declinare in maniera più specifica nel Regolamento in esame:

- arrestare la perdita di biodiversità;
- garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali;
- creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali;
- salvaguardare il patrimonio culturale e naturale;
- · minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in

considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali;

- massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua;
- minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera.

AZIONI DA INTRAPRENDERE E OPPORTUNITA'

In generale, a giudizio dell'Agenzia **le azioni da intraprendere**, in linea con le Direttive per i collegamenti paesistico-ambientali e per le zone umide **sono le seguenti**:

- migliorare la gestione dei livelli idraulici;
- ridurre i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale; riqualificare le stesse con ampliamento di fasce tampone lungo il reticolo idrografico;
- ricostituire la vegetazione ripariale attraverso l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone e contemporaneamente mitigare gli impatti delle specie aliene invasive;
- tutelare mediante idonei interventi di riqualificazione i livelli qualitativi e quantitativi delle acque;
- contenere l'impermeabilizzazione del suolo e la produzione di deflussi inquinanti nelle aree di Alta pianura e Pianura bonificata;
- promuovere il miglioramento della sostenibilità ambientale dei settori produttivi maggiormente impattanti;
- tutelare gli habitat umidi delle fitocenosi e delle specie animali e vegetali rari palustri e lacustri;
- promuovere l'utilizzo degli strumenti di partecipazione delle comunità locali alla gestione e conservazione degli ecosistemi fluviali, quali i contratti di fiume.

Tra le opportunità da sviluppare nell'area si segnala quanto segue.

Queste zone avrebbero un forte **potenziale turistico** per l'alto pregio naturalistico e per gli endemismi che ospitano; tuttavia sono scarsamente pubblicizzate né appaiono incentivate in tal senso. E' presente un unico centro di Divulgazione, Documentazione e Promozione, presso il centro visite di Castelmartini, che "sopravvive" in forte difficoltà, gestito da associazioni composte in gran parte da volontari; il Centro gestisce il "Progetto per la valorizzazione turistico – naturalistica del Padule di Fucecchio", affidato tramite gara dall'Amministrazione Provinciale di Pistoia nel marzo 2018.

Il progetto identifica gli interventi di valorizzazione dell'area protetta del Padule di Fucecchio, la realizzazione di una rete escursionistica ciclopedonale, ippica e navigabile per la fruizione di tutta l'area e la valorizzazione delle due porte d'ingresso principali: Castelmartini ed il Capannone, con il fine di incentivare il turismo naturalistico-ecologico. Lo sviluppo di un turismo ecosostenibile rappresenta una risorsa economica futura soprattutto per le comunità locali: in questa ottica si ritiene che l'attuale Centro dovrebbe essere sostenuto e ampliato con il coinvolgimento di Enti pubblici locali.

Considerato che

Il Par.2 fornisce un inquadramento normativo e degli strumenti vigenti.

Le Riserve Regionali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla, istituite tra il 1996 e il 1998 come 3 distinte Riserve Provinciali, e inserite nell'Elenco nazionale ufficiale delle Aree protette (DM 27 aprile 2010), assieme ai Parchi regionali le Riserve naturali regionali costituiscono il "Sistema regionale delle aree naturali protette", che a sua volta concorre alla formazione del "Sistema integrato delle aree naturali protette della Toscana".

La definizione di cui all'art.4 della LR 30/2015 recita: "Le riserve naturali regionali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi o emergenze geologiche e geomorfologiche naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici e paesaggistici anche legati alla permanenza di paesaggi agricoli e pascolivi".

Ai sensi dell'Art.49 della L.R.30/2015 il Regolamento disciplina, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dagli strumenti della programmazione regionale, l'esercizio delle attività consentite nell'area della riserva.

L'art.48 disciplina le attività vietate ed ammesse nelle riserve regionali.

- Il Regolamento definisce:
- a) la perimetrazione definitiva della riserva seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, ...
- b) la perimetrazione definitiva delle aree contigue della riserva
- c) l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in zone:
- d) le modalità di rilascio del nulla-osta di cui all'articolo 52;
- e) gli interventi da realizzare, con particolare riferimento a quelli di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, per cui sono definite le modalità di esecuzione e di partecipazione agli abbattimenti selettivi.

Il regolamento altresì:

- a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZP.S. ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;
- b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalisticoambientale ed i valori riconosciuti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3;

- c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;
- d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione.

Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.

Il Regolamento individua e disciplina inoltre l'area contigua.

Il sistema in oggetto vede la presenza di tre distinte Riserve Naturali, istituite, come Riserve Provinciali, tra il 1996 e il 1998, ed estese su una superficie complessiva di 296 ha su Firenze, Pistoia e Lucca.

Alla istituzione delle tre Riserve ha fatto poi seguito l'approvazione di distinti regolamenti di gestione approvati negli anni 1998 (Lago di Sibolla), 1999 (Padule di Fucecchio, Provincia di Pistoia) e 2004 (Padule di Fucecchio, Provincia di Firenze).

Gli atti istitutivi, e in particolare i regolamenti vigenti, hanno individuato le seguenti finalità delle tre Riserve Naturali:

Riserva Naturale Regionale Lago di Sibolla: "Nell'ambito geografico di cui all'Atto istitutivo dell'Area Protetta, costituiscono finalità delle presenti norme la tutela del biotopo del Lago Sibolla, la conservazione del suo alto valore naturalistico, la conoscenza e lo studio delle sue peculiarità scientifiche, la riqualificazione ambientale complessiva dell'area, la conservazione delle formazioni vegetali igrofile tipiche dell'area palustre."

Riserva Naturale Regionale Padule di Fucecchio (Provincia di Pistoia):

- a) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- b) la ricostruzione, ove necessario, e il mantenimento di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna selvatica, ornitica, ittica, della fauna minore autoctona, anche attraverso l'ottimizzazione dei livelli minimi estivi delle acque nonché il miglioramento della loro qualità;
- c) il recupero, la ricostituzione ove necessario, e il mantenimento delle associazioni vegetali caratteristiche dell'ambiente palustre, comprese aree di bosco planiziale ed alberature lungo gli argini principali, nonché il controllo sulla diffusione delle alofite (cannuccia palustre) e di eventuali specie esotiche infestanti;
- d) il miglioramento della qualità della produzione agricola;
- e) la promozione di nuove attività economiche e dell'occupazione locale e segnatamente di quelle del turismo eco-compatibile;
- f) la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, finalizzati alla conoscenza e miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi naturali, con particolare riguardo alle associazioni vegetali (in particolare a quelli delle aree umide) ed agli habitat zoologici (in particolare a quello dell'avifauna);
- g) il miglioramento del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione delle attività culturali, promozionali, educative, collegate alla fruizione ambientale.
- Gli obiettivi del processo di aggiornamento dei regolamenti delle Riserve, consentiranno di migliorare e rendere coerenti tra loro i contenuti degli attuali tre distinti regolamenti; la tab.2 del DP riporta uno schema della struttura dei 3 Regolamenti.

Il Par.3 riguarda la caratterizzazione naturalistica e socio-economica

Vengono forniti gli aspetti vegetazionali, floristici e faunistici delle riserve (par.3.1.1 e 3.1.2) e vengono indicati gli habitat di interesse comunitario presenti nel complessivo sistema Lago di Sibolla-Padule di Fucecchio (par.3.1.3).

Vengono inoltre analizzate le attività economiche/antropiche di interesse per le aree di riserva: attività agricole, attività venatoria e di pesca, attività turistica e di fruizione dell'area protetta.

Il Par.4 contiene l'analisi degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale

Viene indicato che sono stati presi in considerazione i seguenti strumenti:

- Programma regionale di sviluppo 2016/2020;
- P.I.T. piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale;
- Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) e Strategia regionale per la biodiversità;
- Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente;
- · Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (Priim);
- Piano regionale delle attività estrattive e di recupero delle aree escavate (PRAER);
- Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino settentrionale (Pga);
- Piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto dell'Appennino settentrionale (Pgra);
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Pai);
- Piano regionale di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate (Prb);
- Piano dell'Autorità idrica Toscana;

- · Piano faunistico venatorio regionale;
- PTCP- Piani Territoriali di coordinamento provinciale;
- PS- Piani strutturali comunali;
- Regolamenti delle Riserve Naturali;
- Misure di conservazione e altre norme di tutela/gestione dei Siti Natura 2000;

Viene inoltre indicato che sono evidenziati "in grassetto" "gli strumenti caratterizzati da rapporti diretti o indiretti con il territorio in oggetto, potenzialmente in grado di rapportarsi con la presente fase di adeguamento del regolamento delle Riserve Naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla. Tali strumenti sono quindi stati analizzati e descritti in modo più approfondito rispetto ad altri, la cui analisi non ha evidenziato rapporti diretti con tale fase di adeguamento dei regolamenti, in quanto con assenza di previsioni nell'area in oggetto o riguardanti tematiche, quali gli aspetti idraulici o di gestione del rischio idrogeologico non interessate dalla presente fase di adeguamento dei regolamenti."

Rispetto a tale affermazione non si rilevano strumenti "evidenziati in grassetto" ma si prende atto che sono stati riportati estratti solo dei seguenti piani:

- Programma regionale di sviluppo 2016/2020;
- P.I.T. piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano Paesaggistico regionale;
- Piano Ambientale Energetico Regionale (PAER) e Strategia regionale per la biodiversità;
- · Piano faunistico venatorio regionale;
- PTCP- Piani Territoriali di coordinamento provinciale;
- PS- Piani strutturali comunali.

Il Par. 5 evidenzia i temi e gli obiettivi della revisione dei regolamenti

Vengono illustrate le principali tematiche che saranno oggetto del Regolamento:

1- Gestione non omogenea delle Riserve

Attualmente i tre regolamenti vigenti prevedono norme e procedure diverse per uguali attività, l'obiettivo è una gestione unitaria e omogenea.

2- Diffusione di specie aliene invasive

L'impatto delle specie alloctone è sicuramente tra le principali cause della forte alterazione degli ecosistemi lacustri e palustri registrato nell'ultimo ventennio. Gli interventi di controllo numerico delle popolazioni di specie aliene invasive per essere realmente efficaci necessitano di azioni coordinate su area vasta (l'intero comprensorio palustre di Sibolla, Padule di Fucecchio, Paduletta di Ramone e Poggioni) e condotte in modo prolungato nel tempo.

3- Gestione idraulica, qualità delle acque ed effetti dei cambiamenti climatici

Sebbene la gestione idraulica esuli da questa fase di aggiornamento del regolamento, è ampiamente noto come questa rappresenti un importante fattore di criticità all'interno delle aree lacustri e palustri. I ridotti apporti idrici degli affluenti al Padule di Fucecchio e al Lago di Sibolla (quest'ultimo con un piccolo bacino idrografico) causati dalla riduzione delle precipitazioni e dagli emungimenti per diversi usi (in particolare agricoli), e la qualità non ottimale delle acque in entrata nel Padule, sono causa di forti alterazioni degli ecosistemi e delle specie delle aree lacustri e palustri, con processi di interrimento, essiccamento estivo, eutrofizzazione, inquinamento da metalli pesanti, inquinamento da rifiuti plastici, ecc.

4- Attività venatoria:

La problematica è riferita al Padule di Fucecchio, dove le due Riserve Naturali si trovano inserite all'interno di una vasta Area Contigua dove, seppur regolamentata, l'attività venatoria raggiunge densità di appostamenti fissi tra le più elevate della Toscana e con un impatto negativo diretto e indiretto sulla avifauna (in particolare su anatidi e beccaccino). Esistono inoltre problematiche riguardo ai confini dei diversi Istituti che, in vario modo, concorrono a regolamentare l'attività venatoria (ZPS, Area contigua, Area no piombo) e alla gestione di specie problematiche (cinghiali, nutrie).

5- Attività agricole nelle aree limitrofe alle zone umide

Le attività agricole presenti nelle aree contigue e zone limitrofe delle tre Riserve da una parte rappresentano un valore aggiunto, in quanto potenziali habitat di specie di interesse conservazionistico, dall'altro possono però determinare impatti negativi anche notevoli, legati ad esempio all'utilizzo di prodotti chimici, e conseguentemente causare l'inquinamento delle acque in ingresso nelle zone umide, oppure ridurre l'apporto idrico in periodi già caratterizzati da carenza di acqua. Ulteriore elemento di criticità molto significativo è rappresentato dalla diffusione del florovivaismo nelle aree contigue e limitrofe (in particolare nelle aree agricole di collegamento tra il Lago di Sibolla e il Padule di Fucecchio).

La promozione di nuove attività, non solo compatibili con i valori naturalistici delle Riserve, ma che proprio da questi possano trarre ulteriori possibilità di sviluppo (es. attività didattiche, visite guidate), rappresenta indubbiamente uno degli obiettivi che guideranno la redazione del nuovo regolamento.

6- Fruizione turistica e usi ricreativi:

Anche grazie all' attività ventennale del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio e, più recentemente, di altre associazioni presenti sul territorio, tutta l'area è da tempo interessata da una importante attività di fruizione, didattica naturalistica e conservazione.

Ciononostante il Padule di Fucecchio e il Lago di Sibolla offrono potenziali spazi di maggiore sviluppo di tali attività. Quando si opera in contesti di elevato valore naturalistico occorre valutare attentamente le modalità di fruizione del territorio, affinché attività potenzialmente molto importante ai fini della valorizzazione ambientale, ma anche socio-culturale di un territorio, non determini invece impatti negativi. Eventuali elevate concentrazioni di fruitori, legate a particolari eventi e in assenza di un rispetto di adeguate distanza di "sicurezza" da importanti siti di nidificazione, può rappresentare una minaccia da non sottovalutare. Si evidenzia inoltre come una minaccia potenziale l'attività di aeromodellismo, con il sorvolo a bassissima quota delle aree palustri, che negli ultimi anni ha visto un significativo incremento di appassionati nel settore meridionale dell'area palustre del Padule.

Relativamente alle previsioni dei locali strumenti urbanistici, non si ravvedono invece particolari criticità, almeno per quanto riguarda il territorio delle Riserve e le rispettive Aree contigue (diversa la situazione nelle zone limitrofe), in quanto i regolamenti vigenti, già recepiti negli strumenti di governo del territorio, prevedono tutele coerenti e in linea con le esigenze di conservazione dei valori naturalistici presenti.

Da quanto sopra evidenziato gli obiettivi generali che si intende perseguire con il nuovo Regolamento sono:

- adeguare i regolamenti al mutato quadro normativo e uniformare, per quanto possibile, le disposizioni relative all'intera area umida costituita dalle tre Riserve in modo da assicurarne una gestione coordinata;
- affrontare locali elementi di criticità ambientale, attraverso un unico regolamento in grado di
 costituire fase attuativa di strumenti sovraordinati già vigenti, quali le Misure di conservazione dei siti
 Natura 2000, gli elementi di indirizzo o prescrittivi del PIT_Piano paesaggistico regionale, gli indirizzi
 della Strategia Regionale per la Biodiversità, o in corso di elaborazione e approvazione, quali i
 prossimi Piani di Gestione dei locali Siti Natura 2000 ZSC/ZPS.

In sintesi viene proposta la seguente tabella:

Tematiche prioritarie	Descrizione obiettivi
Gestione non omogenea delle riserve	Omogeneizzazione delle procedure amministrative, compreso il rilascio di nulla osta, e norme di gestione (es. calendario raccolta delle erbe palustri) per il territorio delle tre Riserve.
Diffusione specie aliene invasive	Contenimento/eradicazione delle principali specie aliene invasive e riqualificazione degli ecosistemi/habitat alterati dalla loro presenza. Azioni di tutela per specie vegetali e animali di interesse conservazionistico messe a rischio dalla presenza di specie aliene invasive.
Gestione idraulica, qualità delle acque ed effetti dei cambiamenti climatici	Attuazione di una gestione idraulica finalizzata al miglioramento degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne al Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla. Successivo aggiornamento dei regolamenti a seguito di specifico disciplinare e studio di modellazione idraulica.
Attività venatoria	Miglioramento dei livelli di sostenibilità delle attività venatoria nelle Aree contigue alle Riserve. Gestione ottimale delle aree umide interne alle Aree contigue.
Attività agricole nelle aree limitrofe alle zone umide	Mantenimento delle attività agricole tradizionali e dei paesaggi rurali tipici della pianura alluvionale. Miglioramento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive.
Fruizione turistica e usi ricreativi	Valorizzazione e promozione delle attività di fruizione, didattica naturalistica e turismo naturalistico nel territorio delle Riserve e Aree contigue.

Viene inoltre indicato che la definizione degli obiettivi di conservazione, nonché delle strategie gestionali e delle specifiche azioni di tutela, avverrà anche in funzione dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del confronto con i soggetti attualmente impegnati nella definizione dei PDG dei Siti Natura 2000 che interessano le aree in oggetto, in particolare per quanto riguarda la definizione della Strategia gestionale e delle Misure di Conservazione. All'interno di questa Fase, per arrivare alla definizione di obiettivi di tutela e gestione condivisi, verrà sviluppato un ciclo di incontri con gli stakeholders del territorio. Obiettivo principale di questi incontri è quello di raccogliere informazioni relative alle principali criticità emerse nei confronti dell'applicazione delle norme contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Il nuovo regolamento si concentrerà sugli aspetti più prettamente gestionali mentre riassumerà e confermerà le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni già contenute negli attuali regolamenti. I contenuti del nuovo regolamento saranno tradotti anche in specifiche cartografie tematiche in cui risulteranno evidenziati i confini dell'area di Riserva, dell'Area contigua e della eventuale zonizzazione

interna. Per il nuovo regolamento sarà garantita la conformità, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al Piano paesaggistico regionale. Il regolamento si formerà in conformità al PIT/PPR ovvero si conformerà alla sua disciplina statutaria, perseguirà gli obiettivi, applicherà gli indirizzi per le politiche e le direttive, rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso".

Il Par.6 attiene i rapporti tra il Regolamento e i siti della Rete Natura 2000

Il territorio delle tre Riserve e parte di quello delle relative Aree contigue si sovrappongono a tre importanti Siti Natura 2000:

- ZSC-ZP.S. Padule di Fucecchio (2081 ha)
- ZSC-ZP.S. Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone (419 ha)
- ZSC Lago di Sibolla (74 ha)

A tale articolato sistema, si associa un ricco quadro normativo regionale, prossimamente integrato con la redazione di specifici Piani di gestione dei diversi Siti ZSC/ZPS finalizzato ad attuare una corretta gestione delle aree anche attraverso l'individuazione di apposite Misure di conservazione. Il quadro normativo è quindi un riferimento per il Regolamento ed è stato sintetizzato nella tabella 6 del DP.

La Tabella 8 del DP riporta invece i principali obiettivi di conservazione di ciascuno dei 3 siti sopra indicati. Il regolamento, per la parte relativa alla tutela delle specie e degli habitat, costituirà quindi traduzione delle Misure di conservazione (i piani di gestione saranno approvati non prima del 2021) e sarà finalizzato alla conservazione dei generali valori naturalistici e degli specifici "valori Natura 2000" costituiti dagli habitat e dalla specie vegetali e animali di interesse comunitario e dalla integrità dei complessivi Siti Natura 2000.

Per tali motivi, ai sensi dell'Art. 87 comma 1 della L.R. 30/2015, la revisione dei regolamenti è da considerarsi direttamente connessa alla gestione dei Siti Natura 2000 e come tale non assoggettabile a procedura di valutazione di incidenza.

esprime il seguente provvedimento di verifica

l' Aggiornamento dei Regolamenti delle Riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" e "Lago di Sibolla"

è escluso da Valutazione Ambientale Strategica con le seguenti prescrizioni

1 - PREMESSA - CONSIDERAZIONI GENERALI E ANALISI DEGLI STRUMENTI VIGENTI

Nel DP (pagg. 65-66) è indicato che l'aggiornamento dei Regolamenti delle tre Riserve ha "due principali obiettivi generali:

- adeguare i Regolamenti al mutato quadro normativo e uniformare, per quanto possibile, le disposizioni relative all'intera area umida costituita dalle tre Riserve in modo da assicurarne una gestione coordinata;
- affrontare locali elementi di criticità ambientale, attraverso un unico Regolamento in grado di costituire fase attuativa di strumenti sovraordinati già vigenti, quali le Misure di conservazione dei siti Natura 2000, gli elementi di indirizzo o prescrittivi del PIT_Piano paesaggistico regionale, gli indirizzi della Strategia Regionale per la Biodiversità, o in corso di elaborazione e approvazione, quali i prossimi Piani di Gestione dei locali Siti Natura 2000 ZSC/ZPS."

Tali obiettivi generali sono declinati in obiettivi legati alle tematiche individuate come importanti ai fini di una ottimale gestione del territorio delle Riserve, come sintetizzato nella tabella a pag.65 del DP.

Da una analisi dei Regolamenti vigenti emerge quanto segue:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Regolamento della riserva naturale "Padule di Fucecchio" (Adottato con D.C.P. n. 191 del 9/12/1997, integrato con le controdeduzioni approvate con D.C.P. n. 139 del 19/10/1998 e con le modifiche di cui alla D.C.P. n. 7 del 25/1/1999). Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla D.C.P. n. 51/2013. Secondo quanto riportato all'art. 15, comma 13 all'interno di tale Regolamento non sono presenti misure di disciplina per la Aree contigue nelle materie caccia e pesca, rimandando a una successiva definizione, di cui non si è a conoscenza. Nel Regolamento vigente nelle Aree contigue è vietato il

florovivaismo, mentre è permesso l'uso agricolo per il quale viene fatto rinvio al Piano per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile, di cui non si ha disponibilità.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

D.C.P. n. 64 del 26/4/2004. Confrontando le "attività consentite previa autorizzazione" nelle Aree contigue del Regolamento di Pistoia (art. 15, comma 2) e le analoghe del Regolamento di Firenze (art. 15) si nota come siano più cautelative quelle di Firenze in quanto escludono la ricerca mineraria; riguardo alle opere di difesa del suolo e di difesa idraulica e idrogeologica indicano che queste opere debbano "effettuarsi, in tutti casi ove sia possibile, ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque con criteri atti a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico degli interventi ed a favorire la rinaturalizzazione dei luoghi interessati". Secondo quanto riportato all'art. 17, comma 7 all'interno di tale Regolamento non sono presenti misure di disciplina per le Aree contigue nelle materie caccia e pesca, rinviando a una successiva definizione, di cui non si è a conoscenza.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

D.C.P. n. 145 del 22/7/1998. Secondo quanto riportato all'art. 18, comma 4 all'interno di tale Regolamento non sono presenti misure di disciplina per la Aree contigue in alcuna delle materie (agricoltura, caccia, pesca, ecc.), rimandando a una successiva definizione, di cui non si è a conoscenza. Nel Regolamento (art. 5, comma 2, lettera c) è indicato il divieto nella Riserva "della restituzione di acque, anche provenienti da impianti di depurazione o filtraggio, nelle quantità e qualità fisiche e chimiche diverse da quelle dichiarate ammissibili dalla Disciplina d'Uso di cui all'art. 14"; non si dispone tuttavia però di tale Disciplina d'Uso.

Nel Regolamento (art. 6) è indicato: "Al fine della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dell'abbassamento del tasso di sostanze nocive di ricaduta, gli insediamenti produttivi assoggettati alla normativa del Decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e ricadenti entro la fascia esterna profonda 500 m misurata in proiezione orizzontale dai confini della Riserva naturale dovranno essere dotati di adeguati sistemi di filtraggio dei fumi, adeguandosi ai limiti minimi di accettabilità di cui alla Deliberazione Consiglio Regionale 19 febbraio 1991 n. 33 o a eventuali limiti restrittivi che saranno stabiliti mediante piano di risanamento regionale redatto ai sensi del D.P.R. n. 203/1988."

Si osserva anzitutto che nel caso in cui nel nuovo Regolamento sia considerato opportuno e giuridicamente possibile mantenere nel testo una regolamentazione sugli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera sarà necessario fare riferimento al quadro normativo attualmente vigente (Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 155/2010, L.R. 9/2010 e PRQA-Piano regionale per la qualità dell'aria approvato con D.C.R. n. 72/2018), tenendo conto che l'evoluzione del quadro normativo ha già imposto l'introduzione di una specifica zonizzazione per la tutela ed il miglioramento della qualità dell'aria.

Per quanto sopra evidenziato si formulano le seguenti indicazioni:

- a) Si rileva che alcune azioni di tutela già adottate dai citati Regolamenti precedenti hanno certamente valenza positiva, dunque da mutuare nel nuovo Regolamento, in particolare i divieti di attività venatoria e di pesca, di navigazione a motore, di introduzione di nuove specie, ecc.. In generale si suggerisce di normare nel nuovo Regolamento tutte le materie, limitatamente a quelle per cui la norma prevede che il Regolamento debba effettivamente entrare nel merito, sia per l'area di Riserva Naturale sia per le Aree Contigue, in modo omogeneo e nella direzione della maggior tutela ambientale.
- b) Considerato inoltre che ai sensi della I.r. 30/2015 il Regolamento "detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni", si ritiene necessario che le indicazioni fornite ai punti successivi del presente provvedimento siano affrontate nel Regolamento, anche attraverso la definizione di azioni multisettoriali ed integrate, e che siano fornite direttive e prescrizioni soprattutto per le aree contigue dove sono ammesse attività con potenziali effetti ambientali di segno negativo. Le osservazioni che seguono, riferite alle componenti ambientali, contengono anche riferimenti alle integrazioni al quadro conoscitivo che si ritengono necessarie per l'impostazione di una adequata e coerente disciplina regolamentare.

2 - CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE

- a) La caratterizzazione delle aree su cui inciderà il Regolamento è stata fatta solo in modo parziale e alcune componenti ambientali, che si ritiene di interesse per il Regolamento, non sono state trattate: ambiente idrico (qualità delle acque superficiali e sotterranee), pericolosità idraulica, inquinamento acustico, aspetti connessi alla mobilità anche legata alla fruizione a vario titolo delle aree, aspetti paesaggistici e culturali, gestione dei rifiuti (soprattutto connessi all'attività venatoria ed in generale a tutte le attività ammesse nelle aree contigue).
- b) Si ricorda che nell'ambito della verifica deve essere fornita una caratterizzazione delle aree interessate dalle strumento, il valore e la vulnerabilità delle componenti ambientali e territoriali, i livelli di qualità ambientale, l'uso del suolo ecc. Si ritiene pertanto necessario che il nuovo apparato regolamentare sia impostato su un quadro conoscitivo ambientale più esaustivo in riferimento alle tematiche sopra indicate che sono di interesse soprattutto per la disciplina nelle aree contigue dove le attività consentite possono avere

effetti non trascurabili sulle componenti ambientali con ripercussioni anche all'interno delle Riserve (ad esempio qualità e quantità delle acque).

3 - RUMORE

All'art. 49 della I.r. 30/2015 viene fatto riferimento all'art. 11 della Legge 394/1991 dove tra gli altri contenuti dei regolamenti è indicata la disciplina dei "limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia". Nei Regolamenti attuali il tema dei limiti alle emissioni sonore non è affrontato: dunque si esprimono le seguenti considerazioni in merito all'impatto acustico.

- a) Le aree naturalistiche in oggetto sono state istituite da tempo; si ritiene quindi che in fase di redazione dei PCCA comunali le Amministrazioni comunali abbiano tenuto conto di tali "destinazione d'uso". Tuttavia nell'ambito del processo di omogeneizzazione previsto si ritiene necessario un'analisi di coerenza tra PCCA vigenti e nuovo Regolamento che tenga conto dei seguenti aspetti:
 - 1. Le aree territoriali classificate in <u>I e II classe devono essere esenti da attività antropica</u>: sono quindi da evitare per queste aree l'introduzione dei servizi ai visitatori e dell'attività venatoria; qualora vi sia previsione di introduzione di nuovi servizi presso aree ricadenti in classe I e II sarà necessario prevedere una variante di PCCA.
 - 2. <u>Le aree destinate ad attività venatoria e l'introduzione di servizi ai visitatori,</u> quali rivendite o parcheggi, <u>dovranno ricadere almeno in classe III</u>; la classe II potrà essere assegnata solo a seguito di apposite valutazioni ed in caso di particolari requisiti di tutela per le medesime aree.
- b) Visto che i piani di classificazione acustica (<u>PCCA</u>) sono adempimenti comunali e pertanto <u>possono</u> presentare differenze e discontinuità in relazione alle aree che con il Regolamento dovranno confluire in <u>un'area omogenea</u>, ai fini dell'omogeneizzazione richiesta si ritiene opportuno che la Regione Toscana, <u>anche a seguito delle norme che verranno introdotte nel Regolamento</u>, si faccia promotrice di un eventuale <u>riesame dei PCCA</u> presso le Amministrazioni comunali coinvolte, con l'obiettivo di valutare la possibilità di apportare modifiche in variante per un <u>aggiornamento dei PCCA a vantaggio delle classi acustiche a maggiore tutela, verificando la possibilità di estendere le aree nelle classi I e II riducendo quelle in classe III, e risolvendo le eventuali incongruenze esistenti mediante opportuna variazione delle destinazioni o mediante l'attuazione delle necessarie azioni di risanamento.</u>

4 - RISORSA IDRICA e ASPETTI DI GESTIONE IDRAULICA

Si fa presente, anche ai fini della costruzione del quadro conoscitivo del Regolamento, che ARPAT monitora le acque superficiali interne su una rete di punti di monitoraggio codificati MAS (Monitoraggio Acque Superficiali); per il dettaglio si veda quanto contenuto nell'osservazione di ARPAT riportata al punto 5 delle premesse. In diversi dei punti di cui sopra sono stati registrati negli ultimi anni concentrazioni preoccupanti per i nutrienti (fosforo, ammoniaca e nitrati), che hanno provocato l'instaurarsi di fenomeni di eutrofizzazione e anossia delle acque soprattutto nel periodo estivo. L'elevato apporto di nutrienti e sostanza organica proveniente dai vari depuratori della zona ne è certamente la causa principale. Più sporadicamente sono state rilevate elevate concentrazioni di alcune sostanze chimiche (mercurio e nichel) che hanno comportato superamenti degli Standard di Qualità Ambientale (SQA) definiti dalle pertinenti norme e la conseguente attribuzione di uno Stato Chimico "Non buono".

Riguardo al possibile utilizzo di fitofarmaci non si conoscono i contenuti del citato "Piano per il Sostegno e lo Sviluppo dell'Agricoltura Ecocompatibile riferito alle zone agricole interne all'area contigua" (citato nei Regolamenti vigenti) ma si rileva che presso i punti di monitoraggio interni o prossimi al Padule sono stati spesso riscontrati superamenti degli SQA per alcuni principi attivi appartenenti a questa categoria di sostanze (AMPA, Glifosate, Pesticidi totali).

Gli strumenti di studio della qualità delle acque dei corpi idrici superficiali (diatomee, macroinvertebrati, macrofite e i pesci.) hanno prodotto risultati che indicano anche in questo caso livelli di qualità che ad oggi non raggiungono gli obiettivi di Stato Ecologico definiti dalle norme.

Si ritiene che il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità per le acque superficiali sia riconducibile a due motivi principali: la qualità chimico-fisica delle acque e l'eccessiva artificializzazione dei corsi d'acqua che attraversano il cratere palustre. Il miglioramento della qualità chimico-fisica delle acque risulta essere stato affrontato in altri atti di programmazione (ad esempio il PIT, il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Appennino Settentrionale, il PTC della provincia di Pistoia, ecc.) e dovrebbe trovare compimento nelle azioni e nelle opere previste nel PGA-Piano di Gestione delle Acque (ad esempio: il "Progetto Tubone").

In tale contesto si ritiene tuttavia opportuno evidenziare che il Padule risulta classificato come area sensibile ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 152/2006, ed i vincoli che ne derivano in termini di scarichi reflui urbani sono gestiti dalla Regione Toscana con una azione a scala di bacino. Tuttavia i dati di qualità delle acque evidenziano (come emerge sul problema dell'eutrofizzazione dalle relazioni annuali redatte da ARPAT circa il monitoraggio delle acque della Val di Nievole) che non vi è garanzia che il contenimento degli scarichi di nutrienti a scala di bacino dell'Arno sia sufficiente a limitare gli apporti locali al Padule.

In relazione all'eccessiva artificializzazione dei corsi d'acqua nel DP è spesso richiamata la necessità di tutelare le specie animali e vegetali di pregio presenti nell'area palustre, anche mantenendo o ripristinando a tal fine la funzionalità degli ecosistemi ripariali: i corsi d'acqua del Padule sono infatti per lo più costituiti da canali artificiali che presentano spesso una banalizzazione ed un eccessivo irrigidimento delle sezioni trasversali e longitudinali che comportano una perdita delle forme e dei processi tipici di un corso d'acqua naturale (si veda ad esempio quanto segnalato da ARPAT nelle osservazioni riportate in premessa circa i valori di scarso e pessimo assunti dall'IQM). Il PIT pone infatti l'obiettivo di garantire azioni rivolte a "ridurre i processi di artificializzazione del territorio contermine alle aree umide" e a "riqualificare le zone umide e gli ecosistemi torrentizi e fluviali, creando fasce o aree di rinaturalizzazione lungo i corsi d'acqua e diminuire l'artificializzazione delle sponde fluviali". Anche il PTC della Provincia di Pistoia dà indicazioni gestionali sul Padule volte a "ridurre i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale" mediante la "sistemazione dei corsi d'acqua principali, privilegiando il recupero degli spazi necessari alle dinamiche fluviali e la messa in sicurezza dalle situazioni di rischio" e al "superamento delle situazioni di rischio idraulico, da perseguire mediante il recupero degli spazi necessari per le dinamiche fluviali e la rinaturalizzazione del reticolo idraulico". Gli obiettivi di tutela della biodiversità proposti dai vari piani e programmi non sempre possono essere perseguiti col mero miglioramento chimico-fisico delle acque, pure necessario, ma vanno anche facilitati mediante processi di naturalizzazione dei corpi idrici monitorati nel tempo ed eventualmente supportati da interventi mirati. Una buona qualità delle acque e una altrettanto buona qualità morfologica fluviale permetterebbero l'insediamento di una pregiata comunità di diatomee, macroinvertebrati, macrofite e pesci, con conseguente raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalle norme. Nelle osservazioni di ARPAT riportate al punto 5 della tabella in premessa vengono forniti utili riferimenti conoscitivi sulla situazione dei corpi idrici, sulla qualità delle acque superficiali e sui monitoraggi in corso.

Per quanto sopra evidenziato si formulano le seguenti indicazioni:

- a) Si ritiene necessario che il nuovo Regolamento concorra, insieme agli altri strumenti di pianificazione, a definire e rendere operativo un sistema in grado di determinare un bilancio sostenibile per il Padule nonché azioni conseguenti sugli impianti che insistono sul suo bacino, visti anche gli obiettivi dichiarati per il nuovo Regolamento in merito al miglioramento degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne al Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla ed in attuazione di quanto stabilito dal comma 8, art. 49 della L.R. 30/2015: "Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni".
- b) Riguardo all'eccessiva artificializzazione dei corsi d'acqua si ritiene necessaria l'effettiva messa in pratica di azioni che favoriscano un percorso verso una maggiore "naturalizzazione" dei corsi d'acqua. Ferme restando le necessarie azioni per la gestione del rischio idraulico, si ritiene che i corsi d'acqua che attraversano il Padule vadano il più possibile indirizzati o convertiti, anche mediante il Regolamento, verso processi e forme tipiche dei corsi d'acqua naturali (configurazioni planimetriche più "naturaliformi", sponde in erosione, presenza di barre, vegetazione spondale continua e diversificata, ecc.).
- c) Si ritiene necessario che, anche mediante il nuovo Regolamento in attuazione di quanto disposto dal comma 8 dell'art.49 della I.r. 30/2015, si individuino idonei strumenti e azioni (coordinate con le politiche di settore che interessano la riserva) finalizzati a:
 - una riqualificazione ambientale con riduzione degli impatti dovuti a non adeguata depurazione, agricoltura e caccia;
 - rallentare il fenomeno dell'interramento, minimizzando le interferenze tra fiumi e insediamenti e infrastrutture e recuperando gli spazi perifluviali necessari alle dinamiche fluviali e alla rinaturalizzazione del reticolo idrografico;
 - ridurre lo scarico e l'uso di sostanze chimiche eutrofizzanti dove il sistema di drenaggio coinvolga aree umide;
 - ridurre l'impatto dei vivai florovivaistici nelle Aree contigue, ed il contemporaneo abbandono dei seminativi (questi ultimi potrebbero invece diventare una risorsa), ripristinando al loro posto ambienti umidi;
 - prevedere che qualsiasi trasformazione prevista dal Regolamento nell'area naturale sia progettata con principi di ingegneria naturalistica al fine di minimizzare gli impatti ambientali e paesaggistici.
- **d)** Si ritiene utile rappresentare inoltre quanto segue:
 - vista la "tematica prioritaria" *Gestione idraulica, qualità delle acque ed effetti del cambiamento climatico* e gli obiettivi correlati, si ricorda che sul reticolo idrografico, di cui all'art. 22, comma 2, lett. e) della L.R. 79/2012, così come integrato e aggiornato con D.C.R. n.20/2019, presente nel territorio delle Riserve, si applicano le disposizioni dell'art.3 della L.R. 41/2018;
 - le attività di manutenzione ordinaria/straordinaria del suddetto reticolo dovranno essere attuate in coerenza, tenendo conto delle peculiarità naturalistiche delle aree di riserva afferenti al Padule di Fucecchio e al Lago di Sibolla, con le "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano art. 24 bis, I.r. 80/2015, art. 22, comma

- 2, lett. b) L.r. 79/2012. Sostituzione della DGR. 293/2015", approvate con DGR. n. 1315 del 28/10/2019. Le suddette Direttive si richiamano altresì per quanto contenuto nel paragrafo 6.5 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico –ambientale regionale".
- e) <u>Il Regolamento dovrà essere coerente con i seguenti strumenti di pianificazione</u> (per il dettaglio sui riferimenti normativi e sulle banche dati si rimanda al contributo dell'Autorità di Distretto di cui al punto 1 della tabella in premessa):
 - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale:
 - Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
 - Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno;
 - Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico del fiume Arno;
 - Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno.
- f) In particolare, verificato che relativamente alla tematica gestione idraulica, qualità delle acque ed effetti dei cambiamenti climatici, l'obiettivo è quello dell'" Attuazione di una gestione idraulica finalizzata al miglioramento degli aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne", si ricorda che il Piano di Gestione delle Acque è lo strumento con il quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato chimico). Nell'area relativa alle riserve Padule di Fucecchio e lago di Sibolla e nelle aree contigue sono presenti diversi corpi idrici superficiali e sotterranei classificati ai sensi del Piano di Gestione delle Acque, rispetto ai quali deve pertanto essere garantito il raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso PGA, il Regolamento dovrà pertanto concorrere a disciplinare azioni ed interventi finalizzati agli obiettivi fissati dal PGA. Si ricorda altresì che entrambe le aree "Padule di Fucecchio" (SIC-ZPS IT5130007) e "Lago di Sibolla" (SIC IT5120018) fanno parte del "Repertorio delle Aree protette", Allegato n. 6 di cui al PGA; in particolare l'area protetta Padule di Fucecchio è stata individuata come sito interagente e dipendente dai corpi idrici e dalla matrice acqua.

5 - ATTIVITA' VENATORIA

- a) In relazione agli ambiti territoriali di caccia, con presenza di centinaia di appostamenti fissi e pratiche di caccia intensiva rivolta spesso a singole specie, si evidenzia che l'attività venatoria risulta di forte impatto ambientale in ragione del disturbo causato all'avifauna stanziale e migratoria ed in ragione della contaminazione ambientale determinata dai rifiuti quali bossoli e pallini di piombo; tale attività risulta pertanto da limitare al massimo, regolamentare e monitorare in modo unitario nelle tre riserve.
- **b)** Al proposito, con riferimento alle questioni relative alla dispersione di munizioni, all'abbandono di bossoli ed agli scarti di macellazione, si ricorda ai fini dei contenuti regolamentari:
 - per quanto riguarda l'uso di munizioni al piombo si ricorda il documento ISPRA "Il piombo nelle munizioni da caccia: problematiche e possibili soluzioni" (i riferimenti di dettaglio sono forniti nel contributo di ARPAT punto 5 della tabella in premessa) Tale documento fornisce spunti precisi ribadendo in primo luogo la necessità di svolgere un'intensa campagna di informazione e sensibilizzazione delle parti sociali interessate con l'obiettivo di spiegare le ragioni ambientali e sanitarie della sostituzione delle munizioni al piombo;
 - per quanto riguarda l'abbandono di bossoli è importante la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cacciatori, ai fini dell'effettivo rispetto di quanto già previsto dalla norma;
 - per quanto riguarda gli scarti di macellazione si ricorda l'importanza di prevedere misure di prevenzione dell'abbandono di rifiuti e di corretta gestione degli stessi prodotti durante l'attività venatoria, prevedendo anche in questo caso azioni di informazione e sensibilizzazione dei cacciatori nei confronti di tale problematica;
 - risulta inoltre necessario che sia intensificata la lotta al bracconaggio, purtroppo presente in modo significativo anche all'interno delle stesse riserve.

6 - SUOLO

In generale il mantenimento delle proprietà chimiche, fisiche e biologiche del suolo è un'esigenza prioritaria per la conservazione e l'espletamento delle funzioni che la risorsa suolo svolge. La contaminazione del suolo derivante dalle attività agricole è strettamente legata a quella delle acque e principalmente dovuta ad eccessi di elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e ai fitofarmaci (pesticidi) utilizzati per i trattamenti antiparassitari.

Si formulano quindi le seguenti indicazioni:

a) Per quanto riguarda il suolo, il Regolamento dovrà chiaramente individuare i geositi ed i luoghi ascrivibili al patrimonio geologico, in quanto attività conoscitiva propedeutica al perseguimento della conservazione della geodiversità e della tutela del patrimonio geologico, contribuendo a combattere la perdita della biodiversità ed il mantenimento dell'integrità degli ecosistemi.

- **b)** Al fine di prevenire la compromissione delle opere e delle attività umane interessate dal fenomeno della subsidenza, risulta opportuno l'individuazione e l'analisi delle aree soggette a tale fenomeno, eventualmente accompagnato da dati di estensione superficiale e di abbassamento della superficie topografica (quote minime e medie dei terreni subsidenti).
- c) Nel quadro conoscitivo del Regolamento, laddove la disponibilità dei dati lo consenta, andranno esplicitate le caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei suoli al fine di fornire informazioni su fertilità e qualità dei suoli attraverso ad esempio l'analisi del contenuto in carbonio organico, del bilancio di elementi nutritivi (azoto e fosforo), del contenuto di metalli pesanti sia di origine naturale che antropica nei suoli e più in generale della qualità chimica del suolo, in termini di presenza e concentrazioni di alcuni parametri chimici che costituiscono i principali contaminanti del suolo, esplicitando i fenomeni connessi alla contaminazione locale e diffusa.

7 - RAPPORTO CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE PERTINENTI

- a) Il Par.4 del DP avrebbe dovuto riguardare l'inquadramento del Regolamento rispetto a piani e programmi pertinenti di livello regionale e quindi in quale misura lo strumento influenza o è influenzato da altri strumenti gerarchicamente ordinati. Il Par.4 riporta estratti o riassunti di alcuni strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale e locale ma è del tutto assente l'analisi critica e valutativa che avrebbe permesso di comprendere il rapporto tra gli strumenti. Non è pertanto possibile esprimere valutazione di merito circa i rapporti con gli altri strumenti regionali, provinciali e comunali di pianificazione e programmazione e si evidenzia inoltre che importanti strumenti non sono nemmeno stati presi in considerazione ai fini di un loro "riassunto" nel paragrafo 4:
 - Piano di Gestione delle Acque di Distretto;
 - · Piano di Gestione del Rischio Alluvione del Distretto;
 - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI);
 - Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno;
 - Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB);
 - Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA);
 - Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM);
 - Piano regionale delle attività estrattive e di recupero delle aree escavate (PRAER) e Piano Regionale Cave adottato;
 - Piano dell'Autorità Idrica Toscana.

Si ritiene opportuno che siano esplicitate le motivazioni che rendono il Regolamento coerente con i restanti strumenti di pianificazione.

b) Si evidenzia inoltre che il Regolamento, configurandosi come atto di governo del territorio, deve dimostrare la coerenza e la conformità a PIT-PPR e quindi dovrà essere verificata la conformità dei contenuti regolamentari alla disciplina del PIT-PPR, alle direttive e alle prescrizioni pertinenti all'area.

8 - OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO

- **a)** Si ricorda che tra gli obbiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile emergono le seguenti scelte da declinare in maniera più specifica nel Regolamento in esame:
 - arrestare la perdita di biodiversità;
 - garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali;
 - creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali;
 - salvaguardare il patrimonio culturale e naturale;
 - minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali;
 - massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua;
 - minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera.

9 - AZIONI DA INTRAPRENDERE

Sulla base delle precedenti osservazioni si riassumono i punti principali che <u>il Regolamento dovrà affrontare</u> e disciplinare per quanto di competenza e/o definire azioni per il coordinamento delle politiche di settore:

- migliorare la gestione dei livelli idraulici;
- ridurre i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale; riqualificare le stesse con ampliamento di fasce tampone lungo il reticolo idrografico;
- ricostituire la vegetazione ripariale attraverso l'utilizzo di specie arboree e arbustive autoctone e contemporaneamente mitigare gli impatti delle specie aliene invasive;
- tutelare mediante idonei interventi di riqualificazione i livelli qualitativi e quantitativi delle acque;
- contenere l'impermeabilizzazione del suolo e la produzione di deflussi inquinanti nelle aree di Alta pianura e Pianura bonificata;

- promuovere il miglioramento della sostenibilità ambientale dei settori produttivi maggiormente impattanti;
- tutelare gli habitat umidi delle fitocenosi e delle specie animali e vegetali rari palustri e lacustri;
- promuovere l'utilizzo degli strumenti di partecipazione delle comunità locali alla gestione e conservazione degli ecosistemi fluviali, quali i contratti di fiume.

f.to Luigi Idili

f.to Marco Masi

f.to Simona Migliorini

f.to Gennarino Costabile

f.to Francesco Pistone

f.to Renata Laura Caselli

f.to Domenico Bartolo Scrascia

f.to Marco Carletti

f.to Emanuela Balocchini

f.to Antongiulio Barbaro

Il Presidente Arch. Chiodini Carla